



COMUNE DI MILANO

SETTORE SERVIZI PER MINORI, FAMIGLIE E TERRITORIALITÀ
DELIBERAZIONE N. 28 DEL 22/10/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza e contestuale approvazione del relativo Regolamento.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Seduta pubblica del 22/10/2015 - prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

PISAPIA GIULIANO	Sindaco	GIBILLINI LUCA	Consigliere
RIZZO BASILIO VINCENZO	Presidente	GIUNGI ALESSANDRO GIUSEPPE ALFONSO	"
ABAGNALE CARMINE	Consigliere	GRASSI RAFFAELE	"
BARBERIS FILIPPO PAOLO	"	IARDINO MARIA ROSARIA	"
BASTONI MASSIMILIANO	"	IEZZI IGOR GIANCARLO	"
BERTOLE' LAMBERTO NICOLA GIORGIO	"	LAZZARINI EMANUELE	"
BISCARDINI ROBERTO	"	LEPORE LUCA	"
BOCCI PAOLA	"	MANCUSO FRANCESCO	"
BOVE MARCOVALERIO	"	MASCARETTI ANDREA	"
BUSCEMI ELENA	"	MAZZALI MIRKO	"
CALISE MATTIA	"	MONGUZZI CARLO	"
CAPPATO MARCO	"	MORELLI ALESSANDRO	"
COMAZZI GIANLUCA MARCO	"	OSNATO MARCO	"
COMOTTI NATALE FRANCESCO	"	PAGLIUCA LUIGI	"
CORMIO MARCO	"	PALMERI MANFREDI	"
DE CENSI MARIA ANNA	"	PANTALEO ROSARIO LEONARDO	"
DE CORATO RICCARDO	"	QUARTIERI INES	"
DE LISI FRANCESCO MARIA	"	RIZZI ALAN CHRISTIAN	"
DE PASQUALE FABRIZIO	"	SCAVUZZO ANNA	"
FANZAGO ANDREA	"	SONEGO ANITA	"
FORTE MATTEO	"	STANZANI MATTIA MIRKO	"
GABBAI RUGGERO ALBERTO	"	STRADA ELISABETTA LUISA ELENA	"
GALLERA GIULIO	"	TATARELLA PIETRO	"
GENTILI DAVID	"	VAGLIATI ARMANDO	"
GHEZZI GABRIELE	"	"	"

BALZANI FRANCESCA	Vice Sindaco	P	DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	Assessore	A
BALDUCCI ALESSANDRO	Assessore	A	GRANELLI MARCO	"	A
BENELLI DANIELA	"	A	MAJORINO PIERFRANCESCO	"	P
BISCONTI CHIARA	"	A	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
CAPPELLI FRANCESCO	"	A	ROZZA MARIA	"	A
D'ALFONSO FRANCO	"	A	TAJANI CRISTINA	"	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, il Presidente Basilio Rizzo che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: ABAGNALE, BASTONI, BISCARDINI, BOVE, COMAZZI, DE LISI, DE PASQUALE, FORTE, GALLERA, GRASSI, MASCARETTI, MORELLI, OSNATO, PALMERI, PANTALEO, RIZZI.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Antonella PETROCELLI

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16.30

tmg

Iscrizione o.d.g.: n. 210

I CONVOCAZIONE

Il Presidente Rizzo invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega, già notificata ai Consiglieri comunali, illustrata e discussa nella seduta del 21 ottobre 2015.

(Sono stati presentati n. 7 emendamenti di cui 4 respinti ed infine 3 approvati e numerati da sub 1) a sub 3).)

Omissis

Ha partecipato alla seduta il Segretario Generale Antonella Petrocelli.

(Risultano presenti in Aula i seguenti Consiglieri in numero di 34:

Barberis, Bertolè, Biscardini, Bocci, Buscemi, Calise, Comazzi, Comotti, Cormio, De Censi, De Corato, De Lisi, Fanzago, Forte, Gabbai, Gentili, Ghezzi, Giungi, Iardino, Lazzarini, Mancuso, Mascaretti, Mazzali, Monguzzi, Osnato, Pagliuca, Pantaleo, Quartieri, Rizzo, Scavuzzo, Sonogo, Stanzani, Tatarella, Vagliati.

Risultano assenti il Sindaco Giuliano Pisapia e i seguenti Consiglieri in numero di 14:

Abagnale, Bastoni, Bove, Cappato, De Pasquale, Gallera, Gibillini, Grassi, Iezzi, Lepore, Morelli, Palmeri, Rizzi, Strada.

Sono altresì presenti gli assessori Balzani, Majorino, Rozza).

Il Presidente Rizzo pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega, risultante dagli emendamenti approvati nel corso della discussione.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Buscemi, Gabbai, Forte), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 34	
Astenuti	n. 9	(Calise, Comazzi, De Corato, Forte, Mascaretti, Osnato, Pagliuca, Tatarella, Vagliati)
Votanti	n. 25	
Voti favorevoli	n. 25	
Voti contrari	n. 00	

Il Presidente Rizzo ne fa la proclamazione.

- - -

TESTO EMENDATO

AREA SERVIZI AL CITTADINO

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE

C - 34 SETTORE SERVIZI MINORI, FAMIGLIE E TERRITORIALITÀ

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA
SEDUTA DI GIUNTA DEL 13 MAR. 2015
NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

N. 210 della circolare

OGGETTO

Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza e contestuale approvazione del relativo Regolamento.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direttore del Settore
Servizi Minori, Famiglie e Territorialità
Aurelio Mancini
(f.to digitalmente)

Direttore Centrale
Politiche Sociali e Cultura della Salute
Claudio Maurizio Minoia
(f.to digitalmente)

Assessore alle Politiche Sociali
e Cultura della Salute
Piefrancesco Majorino
(f.to digitalmente)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è un istituto indipendente, di stimolo, di promozione, che non si occupa prioritariamente dei singoli casi, ma del rispetto dei diritti di tutti i minori nell'agire dell'Amministrazione e degli altri soggetti che operano nella comunità, non come organo sovra-ordinato, ma come figura terza di garanzia;
- ✓ il suddetto istituto ha la sua radice nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, e nella Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- ✓ tale Istituto è, comunque, di antica tradizione - il primo Garante nazionale nasce in Svezia nel 1809 - ed è oggi istituito come organo nazionale in oltre 40 Paesi, tra cui Francia, Portogallo e Polonia e come organo regionale in Belgio, Spagna e Germania;
- ✓ in Italia, oltre al Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con Legge n°112 del 12 luglio 2011, sono sempre di più le Regioni che hanno legiferato in materia, quali il Piemonte, la Calabria, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, il Veneto; da ultimo, anche alcune città, tra cui Torino e Palermo, stanno procedendo alla nomina di Garanti a livello locale, così come Bolzano che ha provveduto in quanto Provincia autonoma;
- ✓ la Regione Lombardia ha legiferato in materia con Legge Regionale 30 marzo 2009, n. 6 ("Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza"), modificata ed integrata con la - Legge Regionale 6 dicembre 2010, n. 18 ("Disciplina del Difensore regionale")

Considerato che:

- ✓ l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza risponde pienamente alla finalità ed ai principi dello Statuto della Città di Milano, che all'art. - 5, comma 1 e 2, prevede che:
 - *"1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.*

- 2. Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale";
- ✓ il Piano di sviluppo del welfare della Città di Milano per gli anni 2012-2014, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 25 settembre 2012, in linea con quanto previsto già dalle Leggi regionali n. 23/1999 e n. 34/2004 e anche con la Legge Regionale n.3/2008 (art. 20 - comma 1), evidenzia l'importanza per il Comune di Milano di "valorizzare la piena espressione delle capacità progettuali dei soggetti pubblici e privati" al fine di dare attuazione ai diritti di tutta la cittadinanza, in particolare dei soggetti più fragili;
- ✓ in particolare il Piano sopracitato prevede: *"...un sistema che guarda ai diritti generali e diffusi delle persone e delle comunità. Questa definizione elimina ogni possibile forma di discriminazione perché mette le persone e le comunità al centro. La tutela diffusa e generalizzata dei diritti si produce a opera della società stessa, attraverso le caratterizzazioni dei suoi meccanismi di funzionamento e di riproduzione sociale. La società non è "l'oggetto" di lavoro del sistema di welfare, semmai ne è "il soggetto". (Cfr. pag .3); "...La promozione diffusa e collettiva dei diritti di tutte le persone, a cominciare dai diritti delle bambine e dei bambini, spesso rimossi o relegati nello scantinato delle attenzioni della politica, è la premessa indispensabile per determinare sviluppo economico, civile e culturale di una società..."* (cfr. pag 5);

Ritenuto che le finalità sopra esposte possano essere perseguite anche mediante l'istituzione nella Città di Milano della figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza che, in quanto entità autonoma, competente e ricompositiva di saperi, può diventare il soggetto promotore di conoscenze ed azioni orientate a garantire i diritti dei soggetti più fragili o con voce più debole nel panorama degli attori in campo nella e per la Città, attraverso un maggior grado di visibilità dei soggetti medesimi e dei relativi diritti, nonché mediante interventi specifici di tutela delle situazione di maggior disagio;

Preso atto che il Garante nazionale ha già iniziato la sua opera, evidenziando la necessità di un significativo lavoro di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali (nazionali, regionali e comunali) erogatori di numerosi servizi per minori e famiglie, al fine di assicurare una maggiore sinergia e garanzia dei loro diritti, in particolare sociali, assistenziali e socio-educativi;

Valutato, per quanto sopra esposto, di istituire nella Città di Milano la figura del "Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza", con ciò dando attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 ed a livello regionale dalla Legge 30 marzo 2009 n. 6, successivamente modificata dalla Legge regionale n°18 del 6 dicembre 2010;

Vista la proposta di Regolamento del "Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza", predisposta dal Settore Minori, Famiglie e territorialità, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n.1);

Considerato che per quanto riguarda la forma di gestione e di funzionamento del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza la proposta di Regolamento si conforma, nei suoi elementi essenziali, alle esperienze già praticate con il "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale", istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 5 ottobre 2012;

Dato atto che:

Il presente provvedimento non comporta spesa

Visti:

- ✓ la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991;
- ✓ la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- ✓ la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ✓ la Legge n. 285/97: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- ✓ la Legge n. 451/97: Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
- ✓ la Legge n. 269/98 : Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
- ✓ la Legge n. 154/ 01: Norme contro la violenza nelle relazioni familiari;
- ✓ la Legge n°112 del 12 luglio 2011 di Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- ✓ il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Manovra economica 1 - Decreto anticrisi)
- ✓ la Legge Regionale 30 marzo 2009, n. 6 "Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza così come modificata dalla Legge Regionale 6 dicembre 2010, n. 18 "Disciplina del Difensore regionale";
- ✓ l'art 5 dello Statuto del Comune di Milano;

- ✓ il Piano di sviluppo del welfare della Città di Milano per gli anni 2012-2014, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 25/9/2012;
- ✓ il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Servizi Minori, Famiglie e Territorialità, ai sensi dell'art. 49. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

DELIBERA

1. di istituire, per i motivi esposti in premessa, il "Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza" nel Comune di Milano;
2. di approvare conseguentemente il Regolamento del "Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
3. di dare atto che il sopracitato Regolamento, ai sensi dell'art.10 delle Disposizioni sulla Legge in generale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento corredato del Regolamento all'Albo Pretorio comunale.

Firmato digitalmente da mancini aurelio, majorino pierfrancesco, minoia claudio maurizio

TESTO EMENDATO

Allegato 1 parte integrante della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 603
avente ad oggetto: "Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza e contestuale approvazione del relativo
Regolamento"

Il Direttore del Settore Servizi Minori, Famiglia e Territorialità

Aurelio Mancini

(f.to digitalmente)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sommario

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 – Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture e personale

[...]

TITOLO II – Disposizioni finali

Articolo 6 – Entrata in vigore

Articolo 7 – Norma transitoria

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Milano è istituito il **Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza** (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Nomina e durata

1. Il Sindaco nomina il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Milano d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purchè in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.
3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3 - Compiti del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) **Vigila** a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n.176 del 27 maggio 1991,

nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n.112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Milano;

b) Contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i **“quattro principi generali”** delineati dal Comitato ONU:

- **non discriminazione (art. 2):** tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
- **migliore interesse del minore (art. 3):** in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
- **diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6):** non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; *in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;*
- **partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12):** per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;

c) Promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Milano, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Milano;

d) Promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

e) Ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento,

adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;

- f) **Segnala** all' Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L.n.184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (art. 331 e c.p.p.);
- g) **Segnala** ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all' Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
- h) **Verifica**, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
- i) **Può esprimere pareri non vincolanti** sul Piano di Zona e su altri atti a carattere generale che il Comune di Milano emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
- j) **Può esprimere pareri non vincolanti** su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;
- k) **Segnala** ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l) **Coordina** la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L.n.112/2011 e con il costituendo Garante Regionale istituito con Legge reg. 6/2009;
- m) **Promuove** con le Amministrazioni interessate **protocolli di intesa** utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori

in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.

3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come **luogo neutro di ascolto** dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. **Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri** propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di **corresponsabilità** nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo **scambio sui significati e sulle diverse visioni** presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.
4. **Convoca** almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo **azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti** tra i diversi soggetti.

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Strutture e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante *può percepire indennità che verranno*

determinate, nel rispetto della normativa vigente, con successiva deliberazione di Giunta comunale ed è assistito da apposito Ufficio dell'Amministrazione Comunale.

[...]

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.10 delle disposizioni sulla legge generale, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, corredata del Regolamento, all'Albo Pretorio.

Articolo 7 – Norma transitoria

Il Garante per l'Infanzia assume temporaneamente la responsabilità dei compiti statutariamente attribuiti al Difensore Civico, relativamente al tema dell'infanzia, nella misura in cui ciò sia consentito dalla Legge e fino a quando eventualmente la figura del Difensore Civico comunale dovesse essere reintrodotta dallo Stato o dal Comune.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza e contestuale approvazione del relativo Regolamento.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Numero progressivo informatico: n. 603

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Servizi Minori, Famiglie e Territorialità
Dott. Aurelio Mancini

#firmadigitale;0,16 #

Firmato digitalmente da mancini aurelio in data 12/03/2015

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza e contestuale approvazione del
relativo Regolamento.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Numero proposta: 603

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE #firmadigitale;0,16#
(Dott.ssa Illeana Musich)

13 MAR. 2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22/10/2015


IL PRESIDENTE

Basilio Rizzo



IL SEGRETARIO GENERALE

Antonella Petrocelli



Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 3 NOV. 2015 ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art.124 del D.Lgs 267/2000)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa M. Gabriella Lavenia)



Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei.

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede, composto di n. 16 fogli, è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale.

F.to digitalmente da
Il Funzionario Amm.vo

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Documento	n° di registro
Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza e contestuale approvazione del relativo Regolamento. Il presente provvedimento non comporta spesa.	603